

# STATUTO

## Art. 1

E' costituita con sede in Milano, via San Barnaba 48, l'associazione denominata **SPAZIO MONTESSORI**.

## Art. 2 Scopo

L'Associazione SPAZIO MONTESSORI nasce con l'obiettivo fondamentale di divulgare la pedagogia montessoriana nel nucleo primario del tessuto sociale: la famiglia.

Il pensiero montessoriano, il quale si fonda su principi scientifico-pedagogici, mira a restituire all'infanzia i suoi diritti fondamentali, a partire dal riconoscimento della valenza universale che caratterizza l'evoluzione psico-fisica di ogni individuo. Questo percorso evolutivo ha origine con l'uomo stesso e perdura per tutto il periodo dell'infanzia, indipendentemente da razza, religione o ceto sociale.

L'associazione mira altresì ad offrire con le sue attività, un mezzo di supporto e prevenzione alle madri ed alla genitorialità.

L'associazione viene definita aperta, ugualitaria, pluralistica, democratica, liberale, aconfessionale, apolitica, mutualistica, solidaristica, partecipativa e senza scopi di lucro.

Mira al raggiungimento ed al rispetto dei fondamentali principi e diritti della vita: libertà, dignità e promozione umana, democraticità, solidarietà, assistenza, partecipazione, formazione, tempo libero, per attività e servizi alla persona.

L'associazione ha durata illimitata.

## Art. 3 Attività

1. Lo Spazio Montessori organizza progetti nei quali i bambini, accompagnati da un adulto, dai genitori e/o da familiari, operano all'interno di spazi loro dedicati e strutturati secondo specifiche finalità psico-pedagogiche, al fine di consegnare e consolidare un modello educativo che promuova le potenzialità del bambino "costruttore di se stesso" e restituisca al genitore un ruolo consapevole.

2. Lo Spazio Montessori promuove, costituisce, organizza e propone servizi idonei a rispondere ai bisogni di sviluppo dei bambini sia si prima infanzia sia di età scolare e delle loro famiglie.

3. La stessa intende perseguire le suddette finalità con l'erogazione di servizi di seguito elencati:

- percorsi formativi e pedagogici;
- laboratori creativi;
- incontri formativi, seminari, progetti di divulgazione;
- costruzione di rapporti condivisi con i genitori;
- sostegno psicologico e psicopedagogico.

4. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività strettamente strumentali.

5. In funzione della suddetta attività l'Associazione utilizzerà collegamenti e collaborazioni con associazioni, enti pubblici e/o privati costituiti o comunque operanti in settori analoghi.

## Art. 4 Soci

1. Sono soci della Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori), le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio stesso annualmente /con validità annua.

2. Il Consiglio direttivo può nominare “soci onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita della Associazione; gli stessi sono a tutti gli effetti soci. Dietro apposita delibera potrà accogliere l’adesione di persone giuridiche.

3. Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime diversificato tra i soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

4. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita della Associazione.

5. Il numero degli aderenti è illimitato. La quota associativa è intrasmissibile.

6. I soci possono svolgere sia attività retribuita che attività non retribuita. Ai soci volontari non retribuiti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e giustificate. L’Associazione potrà eventualmente assumere lavoratori dipendenti o assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo purché in preferenza tra soggetti in seno ai soci, sempre nel rispetto della normativa vigente. L’Associazione potrà altresì approvare la consulenza di professionisti esterni, sempre che tali qualifiche non siano riscontrabili all’interno della compagine sociale, per la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’Associazione per il perseguimento dei suoi fini. La corresponsione ai professionisti di cui sopra sarà conforme alle tariffe professionali in vigore e comunque concordate.

7. L’ammissione dell’aspirante aderente è vincolato dalla sottoscrizione senza riserve dello Statuto della Associazione.

8. Gli aderenti cessano di appartenere alla stessa per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante o in violazione degli scopi statutari nonché per indegnità sancita dall’assemblea dei soci.

L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio con procedura scritta.

9. Il contributo a carico degli aderenti è deliberato dall’assemblea convocata per l’approvazione del preventivo e deve essere versato entro trenta giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio di riferimento. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile nei casi di esclusione o cessazione di cui al punto 8.

10. Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega; hanno altresì diritto di partecipare alle attività della stessa e di conoscere i programmi finalizzati a realizzare gli scopi sociali. L’appartenenza all’Associazione ha carattere volontario ma impegna i soci all’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali, al versamento del contributo (vedi sopra al punto 9), ed a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.

#### **Art. 5 Organi dell’Associazione**

- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (Presidente, Vice- Presidente, Segretario- Tesoriere).

## **Art. 6 Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta espressa richiesta dal 50 % + 1 (uno) degli iscritti.

2. La convocazione è scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, mail pec; si riterrà valida la comunicazione mediante affissione nei locali sociali) e rivolta a ciascun socio con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno n. 15 giorni prima della data fissata.

Per la convocazione su richiesta di almeno il 50 % + 1 (uno) dei soci, il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega (massimo n 2 per socio) da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

3. L'assemblea ordinaria adotta le delibere a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo ed approvare il programma di attività proposto dallo stesso;
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- 

4. L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- richieste di modifica dello statuto ed eventuali regolamenti;
- scioglimento dell'Associazione.

## **Art.7 Consiglio Direttivo**

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da almeno tre soci. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o mezzo scritto rintracciabile) e/o avviso telefonico in casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio direttivo sono altresì convocate a maggioranza.

3. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e sono verbalizzate con sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

4. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione e provvede:

- alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione secondo quanto disposto dall'Assemblea;
- a fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- a sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea il preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- ad amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- a proporre all'Assemblea le modifiche statutarie eventualmente resesi necessarie;
- assumere il personale;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci.

**Art. 8 Il Presidente** rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E' responsabile verso i soci e verso l'esterno come disposto dell'Art. 38 c.c.

1. E' eletto in seno al Consiglio direttivo a maggioranza qualificata. Sovrintende all'andamento dell'Assemblea, cura l'applicazione del presente Statuto in base alle decisioni Assembleari ed alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, se approvato; coordina l'attività e ne autorizza la spesa.

2. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

3. Esercita i più ampi poteri di ordinaria amministrazione. Il Comitato gli conferisce i seguenti poteri, da intendersi solo esemplificativi:

- rappresentare l'Associazione presso gli enti pubblici;
- stipulare, modificare e risolvere contratti;
- incassare, esigere somme, procedere a pagamenti, disporre bonifici ed operare in ogni altro modo sul conto corrente della associazione con firma congiunta e/o disgiunta con il Segretario – Tesoriere di cui all'Art. 10.

4. Esso cessa dalla carica quando non ottemperi alle previsioni di legge o statutarie (vedi anche art. 4.8).

**Art. 9 Il Vice- Presidente** collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione, o in caso di delega ricevuta dal medesimo di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 8) del medesimo statuto. In caso di carica vacante, convoca con urgenza l'Assemblea.

Le cariche del Vice- Presidente e del Segretario- Tesoriere possono essere anche cumulative.

#### **Art. 10 Segretario – Tesoriere**

Assiste il Consiglio direttivo e coadiuva i suoi membri con i seguenti compiti:

- redige e conserva i Verbali di Assemblea e del Consiglio direttivo;
- cura le convocazioni;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- predispone lo schema del progetto di rendicontazione annuale;
- provvede alla tenuta della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- riscuote le entrate e paga le spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale;
- cura i rapporti con gli Istituti di Credito; ha altresì il potere di operare sul conto corrente della associazione con firma congiunta e/o disgiunta con il Presidente di cui al precedente Art.8., e può da questi essere delegato in relazione ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 8) del medesimo statuto.

#### **Art.11 Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili ricevuti in uso provvisorio e descritti in uno specifico elenco, che verrà annualmente aggiornato;
- c) quote dei soci e contributi specifici a fronte di prestazioni di servizi;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) dal ricavato dall'organizzazione di iniziative promozionali o manifestazioni finalizzate al finanziamento;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Vice- Presidente (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio, secondo la deliberazione specifica e come sopra disposto all'Art. 10).

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita sociale come disposto dall'Art. 148 TUIR e D. Lgs. 460/1997.

L'avanzo di gestione deve essere reinvestito in favore delle attività istituzionali.

### **Art.12 Rendiconto**

1.Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti (vedi sopra Art.6 ). Il consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare. Dallo stesso devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

### **Art.13 Scioglimento**

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ente no profit od associazione avente finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

### **Art.14 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

P  
e  
r

q  
u  
a  
n  
t  
o

n  
o  
n

p  
r  
e  
v  
i  
s  
t  
o

d  
a  
l

n